BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
4872
16

ESCLUSO DALLA
RIPRODUZIONE
XEROGRAFICA

A 1



4872
16

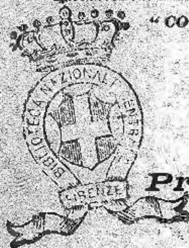
C. F. GABBA

CONTRO IL DIVORZIO

CONFERENZA

TENUTA A MILANO IL 16 FEBBRAIO 1902

Pubblicata a cura e a spese del Comitato Milanese
"CONTRO IL DIVORZIO,,



Prezzo Cent. 10

MILANO
ENRICO TREVISINI, EDITORE
Via Palazzo Reale, 7

1902

3 4872 16

C. F. GABBA

CONTRO IL DIVORZIO

CONFERENZA

TENUTA A MILANO IL 16 FEBBRAIO 1902

Pubblicata a cura e a spese del Comitato Milanese
"CONTRO IL DIVORZIO"



MILANO
ENRICO TREVISINI, Editore
Via Palazzo Reale, 7

1902

PROPRIETÀ LETTERARIA

Coi tipi dell' Editore E. Trevisini — Milano.

Signore, Signori,

Una triste occasione ci raduna quest'oggi: il pericolo del totale sovvertimento dell'istituzione del matrimonio, per virtù del minacciato progetto di legge sul divorzio. Pericolo non già che la maggioranza del popolo italiano si converta a questa così detta riforma; la sua fede religiosa ne lo garantisce abbastanza. Il popolo italiano non reclama, non vuole il divorzio, e lo sanno benissimo i nostri uomini di Stato, i nostri parlamentari, i quali non possono credere sul serio, battezzando soltanto col nome di clericalismo le innumerevoli proteste individuali e collettive che da ogni parte d'Italia provengono e si vanno accumulando come valanga, di avere il diritto di non tenerne nessun conto, e non possono credere sul serio che valgano a mutare l'opinione del paese nè le giaculatorie anonime di molti giornalisti, nè le tumultuarie adunanze, composte molte volte di persone incompetenti per ragioni di cultura, ed anche persino per ragione d'età, che cominciano e finiscono collo stolido grido: « viva il divorzio! » Il pericolo a cui alludo è che il progetto attuale possa venire accolto dalla Camera dei Deputati. Non sarebbe questa, per verità, la prima volta che il divorzio venisse in un paese introdotto senza tener nessun conto della pubblica opinione; chè, anzi, ciò è accaduto sempre nei paesi cattolici, e qualche volta nei paesi protestanti.

Nel 1789 fra i *cahiers* che diedero spinta alla rivoluzione francese non ce n'era neppure uno che del divorzio parlasse, e ciò non ostante la relativa legge fu votata. Nel 1803, quando il divorzio fu ristabilito da Napoleone, riconosceva il Portalis che la pubblica opinione non vi era affatto preparata, nè disposta, e nel 1882, quando a Parigi cominciò la discussione nella Camera dei Deputati intorno al progetto di ristabilimento del divorzio, discussione che mise capo alla

legge 27 luglio 1884, il deputato Henri Giraud affermava, sfidando la contraddizione di chicchesia: « mettete a plebiscito codesta riforma, ed io vi garantisco che il plebiscito le sarà contrario ». E nella Svizzera, quando si volle promulgare la celebre legge del 24 dicembre 1874, che rese più facile il divorzio che in qualunque altro paese, sapete con quanti voti essa è stata approvata dal *referendum?* Con 257,000 voti contro 250,000, cioè con una maggioranza di solo settemila voti sopra più di cinquecentomila votanti.

Vero è che l'attuale progetto ha avuto tali origini, per cui a molti dei nostri parlamentari dovrebbe riuscire tutt'altro che gradito. Ma voi sapete, o Signori, quali sono le condizioni attuali dei partiti, quale la costellazione politica oggi prevalente nella nostra cerchia parlamentare, e parrà quindi anche a voi tutt'altro che improbabile che il progetto in questione raccolga fra poco tempo una qualunque maggioranza nella Camera dei Deputati. Codesto pericolo, ogni italiano, il quale creda che la minacciata riforma sarebbe disastrosa moralmente e socialmente al paese, deve adoperarsi onde prevenire e stornare, ed a questo fine, chiamato da parecchi esimi compaesani, ed incoraggiato dalla vostra presenza, o Signori, io vengo oggi ad esporvi gli argomenti principali sui quali si fonda la fede della maggior parte di voi, che so uguale alla mia. Ciò varrà a rinfrancare codesta vostra fede, e a farvi diventare ancor più fervorosi ed efficaci apostoli intorno a voi. L'argomento però, Signore e Signori, è complesso e delicato assai, ed io devo subito dichiarare che il mio discorso non sarà breve; io temo anzi che finirò per istancarvi; abbiate dunque non solo indulgenza, ma anche pazienza.

Premessa indispensabile di ogni discussione è il porre un'esatta nozione dell'oggetto suo.

Divorzio è scioglimento del matrimonio, con diritto a seconde nozze pei divorziati, ed è scioglimento per cause posteriori alla conclusione del matrimonio.

Egli è di speciale importanza lo avvertire quest'ultimo carattere del divorzio, imperocchè si dànno casi di veramente odiosa indissolubilità del matrimonio, i quali non accadrebbero, ove soltanto il legislatore fosse stato più accorto nel determinare le cause della iniziale nullità della unione matrimoniale. E' accaduto, per esempio, che lo sposo, creduto uomo libero, fosse invece un ex-prete o frate; creduto galantuomo, fosse invece un delinquente, e che la ve-

rità venisse conosciuta dalla povera moglie ingannata, soltanto qualche tempo dopo concluso il matrimonio. Ma rimedio non c'è in casi siffatti; la legge non concede che per tali errori il matrimonio si annulli, e la coscienza pubblica giustamente, ma invano, si ribella contro questa enorme e crudele ingiustizia. Vi ha qui luogo certamente ad una correzione della legge vigente intorno alle cause di nullità del matrimonio, e già la giurisprudenza nostra propende, da qualche tempo a questa parte, a ritenere che, anche di fronte all'attuale legislazione, causa di nullità del matrimonio possa essere non soltanto l'errore sull'identità della persona dello sposo o della sposa, ma altresì quello su di una qualità esenziale, necessariamente supposta da un coniuge nell'altro, per determinarsi al matrimonio. Tesi da me pure propugnata, ma, debbo confessarlo, poco sicura, e che urge davvero che il legislatore faccia propria e statuisca espressamente. Gli stessi canonisti le sono favorevoli.

Precisato l'argomento intorno a cui deve volgere la nostra discussione, io credo che sarà buona preparazione il dare un'occhiata alla storia del divorzio, perchè noi potremo indurne il valore e l'importanza sociale di questo, specialmente ai tempi nostri.

Il divorzio è una istituzione antichissima, poichè risale alle barbarie primitiva, ed anche oggi lo si trova praticato presso quei popoli i quali non hanno ancora oltrepassata quella fase dell'umana storia. Il divorzio, sotto forma di ripudio maritale, è proprio del barbaro, il quale nella moglie non vede la compagna, ma poco più di una bestia da soma, ed ha una moglie sola non per altro motivo se non perchè le difficoltà economiche gli impediscono di averne di più, ma supplisce a codeste difficoltà con una poligamia successiva, di cui è appunto strumento il ripudio. La moglie del barbaro può essere ripudiata, ma non può ripudiare. Anche gli Ebrei, viventi secondo la legge mosaica, praticavano codesto ripudio. Fra i popoli antichi i soli Greci e Romani ebbero un alto concetto della monogamia civile, e considerarono la moglie compagna dell'uomo e a questo eguale in dignità. Orbene, questi popoli, per moltissimo tempo, non conobbero nè divorzio, nè ripudio. Nessuna traccia di questo, osserva Gladstone, presso gli Achei di Omero. E i Romani per quasi cinque secoli non ebbero esempio di divorzio, a tal che rimase celebre Spurio Carvilio Ruga, il quale primo divorziò, come presso i Greci Erostrato per avere incendiato il tempio di Diana. Più tardi, corrompen-

dosi il costume, il divorzio andò diventando sempre più frequente a Roma, fino al punto che talune matrone furono dette contare i mariti dal numero di consoli, che erano annuali. La libertà del divorzio è poi sempre rimasta nel diritto romano. Ancora nel codice giustinianeo il divorzio consensuale è ammesso, e senza intervento di nessuna pubblica autorità; Giustiniano, seguendo l'esempio di Teodosio e di Valentiniano, si limitò a precisare le cause determinate per le quali il divorzio potevasi domandare da un coniuge contro l'altro.

Ma cinque secoli prima di Giustiniano era accaduto il più grande fatto della storia: la riforma religiosa cristiana. Il rinnovamento morale e sociale, iniziato dal Cristianesimo, cominciò dalla base stessa della società, dalla famiglia cioè e dal matrimonio. In nome del cardinale principio etico cristiano, della soggezione della carne allo spirito, e dell'egoismo al bene comune, fu la nuova religione prima legislatrice dell' indissolubilità assoluta del matrimonio. Disputarono bensì i teologi se all' indissolubilità del matrimonio sia ammessa o no dal Vangelo un' unica eccezione pel caso d'adulterio. E la disputa verte intorno ad un versetto dell'apostolo Matteo (XIX, 9) che suona: « vi dico che chiunque manda via la moglie, salvo che per fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio, ed altresì chi sposa colei che è mandata via commette adulterio ». Il quale passo non ha riscontro negli Evangeli di Luca e di Marco (XVI, 18; X, 11). Ma la contraddizione fra Matteo da una parte, Luca e Marco dall'altra, è soltanto apparente, come dimostrò fra gli altri il Gladstone (*Westminster Review*, 1857). Ed egli è certo che mentre sull'autorità di Matteo la Chiesa greca ha sempre ammesso il divorzio per adulterio, nella Chiesa cattolica d'Occidente invece il principio della indissolubilità è stato sempre tenuto fermo.

Molto tempo e lunga lotta ci vollero però affinchè il nuovo principio cristiano, ignorato affatto dai civili popoli pagani, l'obbligo cioè, non il semplice voto, della perpetuità del matrimonio, si radicasse nel costume e poi passasse nelle leggi. Ma se ancor più di cinque secoli dopo l'era cristiana le leggi romane, come ho detto, non ammettevano la indissolubilità del matrimonio, era però già da secoli proclamato questo principio dai Concilii. Nel Concilio di Arles, per esempio, del 314, fu decretato doversi impedire, per quanto si possa, ai coniugi di divorziare per motivo di adulterio, e che chi non segue il suggerimento della Chiesa, non devesi più con-

siderare far parte della comunione cattolica. L'èra dell'indissolubilità del matrimonio, come legge e costume di tutto l'occidente cristiano, data dal secolo duodecimo. Ma anche dopo quest'epoca ebbe la Chiesa a lottare spesse volte con principi, onde tener fermo quel grande principio. E gloriosi episodi contiene la storia di queste lotte; ricordo fra gli altri il conflitto fra Innocenzo III e Filippo Augusto di Francia, e quello fra Clemente VII ed Enrico VII d'Inghilterra.

All'epoca della Riforma la indissolubilità assoluta del matrimonio era da secoli assicurata nel costume e nelle leggi della Cristianità d'Occidente. E appunto dalla Riforma data la riapparizione del divorzio presso codesti popoli. Diceva Ruggero Bonghi nel Congresso giuridico di Firenze del 1891 « che Lutero adescò i Principi con la confisca dei beni ecclesiastici, e i popoli col divorzio ». Certo si è che le condizioni morali della Germania in allora erano tutt'altro che buone, e che Lutero sembra essere stato trascinato ad ammettere il divorzio dalla corrente del tempo, poichè egli ebbe a dire che personalmente lo detestava: *ego quidem detestor divortium.* E non a questa sola concessione egli si lasciò trascinare, ma anche a permettere a Filippo d'Assia di aggiungere una seconda moglie alla prima; su di che ebbe a lasciar scritto: « per nulla al mondo, fosse anche per salvare la stessa mia vita, io potrei indurmi a dire il motivo per cui ho ceduto al desiderio del Principe! ». Ma pel solo titolo d'adulterio Lutero e gli altri riformatori concedettero il divorzio, e tutti credettero di giustificarsi col ricordato passo dell'apostolo Matteo.

Dalla Riforma in poi, fino alla fine del secolo XVIII, i popoli cattolici d'Occidente perseverarono nel canone religioso e civile della indissolubilità assoluta del matrimonio, i Protestanti ed i Greci vi derogarono soltanto pel caso di adulterio.

Nel 1794 la sola Prussia, fra gli Stati germanici protestanti, accordò col suo *Landrecht* maggior libertà di divorzio, perchè alla causa dell'adulterio aggiunse quelle della demenza, dell'impotenza, dell'abbandono, delle sevizie, della condanna criminale, e, in generale, della incompatibilità assoluta di carattere. Ma quasi un secolo ci volle ancora perchè a tutta la Germania si estendesse una più larga facoltà di divorzio; e ciò accadde per virtù dapprima di una legge del 1875, e poi del vigente codice civile germanico, il quale però, ammettendo il divorzio per le sole cause di bigamia, adulterio,

scostumatezze, insidie alla vita, abbandono, demenza, ha ristretto di molto la larghezza del *Landrecht* prussiano del 1794.

Due anni prima che in Prussia, la Rivoluzione francese introduceva il divorzio, e lo permetteva con una facilità non mai veduta, nè poi imitata da nessun altro paese, e dalla Francia stessa ben presto ripudiata. La legge francese 20 settembre 1792 ammise il divorzio consensuale, cioè permise ai coniugi di accordarsi per divorziare, senza allegarne motivo nessuno, e permise anche ad ogni coniuge di divorziare contro la volontà dell' altro, allegando soltanto la incompatibilità di carattere, cioè la impossibilità di convivere ulteriormente con lui. Legge memoranda codesta, legge fatale, perchè fu essa il germe del morbo divorzistico, di cui la Francia non è più guarita, e che da venti anni a questa parte ha attaccato anche la troppo obbediente sorella, l'Italia.

L'effetto di codesta legge fu riconosciuto tanto disastroso da coloro stessi che l'avevano propugnata, che pochi anni dopo dovette essere abolita. Nel 1803 il divorzio venne ripristinato in Francia da Napoleone, ma con larghezza minore di quella della legge del 1792; infatti il suo *Code civil* consente bensì il divorzio consensuale, ma non quello per incompatibilità di carattere, cioè per richiesta insistente di una parte sola, e lo ammette altresì per adulterio, condanna criminale, abbandono, eccessi, ingiurie gravi. Nel 1816 il divorzio venne nuovamente abolito in Francia, nè vi fu di nuovo introdotto fino al 1884, nonostante ripetuti tentativi dal 1848 in poi.

In Russia, nel 1833, aggiungevansi all'adulterio altre due cause di divorzio: l'abbandono e la deportazione.

In Inghilterra nel 1857 si rendeva più facile la procedura del divorzio istituendo una relativa Corte speciale, e all' adulterio aggiungevansi altre due cause: le sevizie e l'abbandono. Fino a quell'anno afferma il Gladstone che il divorzio era ignorato dalla grandissima maggioranza del popolo inglese, perchè le enormi spese della relativa procedura davanti alla Camera dei Lord lo rendevano accessibile solo ai ricchissimi.

In Isvizzera la già ricordata legge del 1874 sorpassò tutte le altre passate e future nella indulgenza verso il divorzio; imperocchè, oltre a molte cause determinate, essa dà per fondamento al divorzio la sentenza giudiziale, tutte le volte che il giudice col suo prudente discernimento, e con-

siderate le circostanze, lo trovi del caso « per essere i legami matrimoniali profondamente scossi ».

In Francia finalmente nel 1884 il signor Naquet riuscì, dopo ripetuti infruttuosi tentativi, a fare ripristinare il divorzio con la legge del 27 luglio; legge questa assai meno indulgente di quello che il Naquet avrebbe voluto. In virtù di essa è permesso il divorzio per adulterio, eccessi, sevizie, ingiurie gravi, condanna penale, separazione durata tre anni.

Oggi il divorzio è ammesso in tutti gli Stati protestanti, tranne la Carolina del Sud, e nella Chiesa greca. Delle nazioni cattoliche ammette il divorzio la Francia, ed anche il Belgio da quando questo faceva parte dell'impero francese; non lo ammette invece l'Austria, che pur tante volte viene mentovata fra gli Stati che lo praticano. In verità il progetto del divorzio fu presentato più volte, nel 70, nel 76, e nel 79, alla Camera dei Deputati austriaca, e nell'ultimo dei detti anni fu anche accettato, ma la Camera dei Signori lo respinse. Non esiste poi il divorzio in Ispagna, nel Portogallo, nell'Irlanda, non esiste negli Stati americani di razza spagnuola e portoghese.

Ma tanto in Inghilterra, quanto in Germania, in Isvizzera, in Francia, nel Belgio e negli Stati Uniti d'America, la breve prova fatta delle nuove leggi sul divorzio è già risultata così triste e così allarmante, che in tutti questi paesi ne viene invocata una pronta correzione da laici ed ecclesiastici, da privati e da associazioni, da sociologi e da giornalisti.

Riassumendo in brevi tratti la storia del divorzio, possiamo dire che quetso è comune a tutti i popoli costituiti nell'infimo grado della civiltà; — fu totalmente disusato dai più civili popoli dell'antichità, Greci e Romani, nel miglior periodo della loro storia, mentre fu da essi usato ed abusato nell'epoca della loro decadenza; fu sradicato a poco a poco dal Cristianesimo, e per ben sette secoli disparve dal costume e dalle leggi dei cristiani d'Occidente; — ricomparve nel secolo XVI per opera della Riforma presso i popoli protestanti, ma limitato al solo caso di adulterio, e per creduta autorità di un testo evangelico, come per questa stessa autorità e per quel solo caso si mantenne fino ad epoca a noi vicina presso le nazioni ortodosse; — fu contenuto per tre secoli dai Protestanti entro questo limite, mentre i popoli cattolici continuavano ad ignorarlo affatto; — solo verso la fine del secolo XVIII, e soltanto in Francia e in Prussia,

la legge civile accordò il divorzio con una non mai veduta larghezza, ma la legge francese ebbe vigore per soli sei anni; — nel secolo XIX fu il divorzio ripristinato e abolito in Francia durante il primo ventennio; — fu reso alquanto più facile in Inghilterra e in Russia fra il secondo e il terzo ventennio. — soltanto nell'ultimo terzo del secolo ne fu estesa la facoltà in Isvizzera e in Germania, restringendolasi in pari tempo nella Prussia, e fu per la terza volta introdotto in Francia, ma meno largamente che non vi fosse al principio del secolo nonchè alla fine del secolo precedente; — già fin d'ora però i recenti progressi fatti dal divorzio in vari paesi d'Europa, e anche negli Stati Uniti sono dovunque deplorati come funestissimi e pericolosissimi.

Or se la morale di questa favola sia favorevole oppure sfavorevole, debba suscitare una prevenzione buona o cattiva rispetto al divorzio, lascio ad ognuno di voi, signore e signori, di giudicare.

Dalla storia, dirò così, esterna del divorzio, passiamo ora all'interna, alle cause morali cioè, e specialmente alle dottrine da cui provenne la riapparizione sua nella civiltà moderna, e poi quella maggiore estensione e facilità che esso venne acquistando nell'ultimo mezzo secolo.

Tre specie di dottrinarismi hanno propugnato il divorzio nella moderna Europa.

Primo, il dottrinarismo teologico dei riformatori del secolo decimosesto; fra i laici ne fu campione il Milton, non diventato celebre al certo per la sua *Doctrine and pratice of divorce*. Argomentavano questi dottrinari dal più volte mentovato testo dell'apostolo Matteo; ma codesto argomento non è più decisivo ai giorni nostri, nè fra i protestanti, che del solo divorzio per adulterio non si accontentano, come non se ne accontentano i Greci, nè fra i cattolici, a cui il divorzio oggi si consiglia o si dissuade con argomenti razionali e sociologici, oltre che teologici.

Fu invece frutto del dottrinarismo individualistico, coltivato dagli enciclopedisti, e dalla maggior parte dei filosofi del diritto naturale, la proclamazione del divorzio nella grande rivoluzione francese. Infatti l'Assemblea legislativa motivava la legge del 20 settembre 1792 con queste parole: « considerando quanto importi far godere a tutti i francesi delle facoltà del divorzio, che risulta dalla libertà individuale, di cui un impegno indissolubile sarebbe la perdita ». Il dottrinarismo individualistico ha poi sempre predominato, ed anche adesso predomina nel maggior numero dei

critici e riformatori della società, e da esso emana quel solito e magno argomento che a favor del divorzio desumesi dall'indole contrattuale del matrimonio; argomento di cui parlerò più tardi. Principale interprete di tale dottrinarismo, applicato al matrimonio e al divorzio, è stato fra noi il Deforesta.

Più recente ausilio alla causa del divorzio ha recato il dottrinarismo socialistico. Esso non ha tanti adepti quanti l'individualistico, ma pure è stato il principale movente del principalissimo autore della legge francese del 1884, del signor Naquet. Costui la pensa in fatto di matrimonio come tutti i socialisti, come Engels, Bebel, Malon, cioè non ammette il matrimonio che come un avviamento al libero amore. Per tutti questi signori il matrimonio è una istituzione borghese, come la proprietà e come l'eredità. E nel primo dei suoi tre progetti di ristabilimento del divorzio il Naquet voleva il ritorno alla legge del 1792, poi si accomodò all'abbandono del divorzio consensuale, ma propose nientemeno che quattordici cause di divorzio contenzioso, e fra le altre i dissensi religiosi, pei quali egli stesso era allora soltanto separato dalla moglie sua, cristiana di nascita, pentitasi da poi di avere sposato un israelita. Non fu certo per opera sua, ma contro di lui, che il Parlamento francese adottò nel 1884 una legge sul divorzio, tanto meno indulgente di quello che egli avrebbe voluto.

La storia dunque, o Signori, sia interna sia esterna, del divorzio ingenera tutt'altro che una favorevole prevenzione verso questa così detta riforma.

Se questa prevenzione risponda, o no, al vero, è appunto la questione che noi dobbiamo studiare.

E la questione sta precisamente in questi termini: se il divorzio, ammesso come eccezione al principio della indissolubilità del matrimonio in certi casi indicati dalla legge, sia compatibile coll'ideale del matrimonio, e cogli interessi morali e sociali che a questa istituzione sono raccomandati.

Per bene intendere e rettamente risolvere questa questione, è anzitutto necessario dipartirsi dal concetto della monogamia civile, della quale il divorzio è cessazione e distruzione.

La monogamia civile è l'unione dell'uomo colla donna, non soltanto mossa e sostenuta da istinti naturali, comuni ai bruti, ma altresì da una profonda simpatia, tutta propria del genere umano, la quale si svolge in tutta la gamma degli affetti. E' la fusione intima di due differenti personalità, le

quali sotto l'impulso dell'affetto in bell'armonia fanno concorrere le aspirazioni, i pensieri, le opere al medesimo ultimo fine della vita, e in questa guisa vicendevolmente si completano, e cooperano insieme ad attuare l'ideale dell'essere umano in tutta la pienezza e perfezione. La monogamia civile è principio dell'organizzazione sociale in ordine alle due fondamentali differenze che la natura ha poste fra gli uomini, il sesso e l'età. Essa è unione intima della donna con l'uomo, in cui questi è protettore della debolezza di quella; assicura la propagazione della specie ponendo la cura e l'educazione di questa a carico di coloro che sono responsabili della sua esistenza; e sia nelle relazioni fra uomo e donna, sia in quelle fra genitori e figli, attua quei supremi principii della moralità e dell'ordine civile che sono: la subordinazione del senso allo spirito, della forza al diritto, dell'egoismo all'interesse generale.

La monogamia civile, si dice, è un contratto. Essa è certamente un contratto, se per contratto non s'intende altro che il concorso di due volontà onde raggiungere uno scopo qualunque. Ma soltanto la esteriore forma del matrimonio è contrattuale, l'essenza no. Il matrimonio è nell'essenza sua una istituzione, anzichè un contratto. Una istituzione che è base e guarentigia di tutto l'ordine sociale, che, come tale, impone gravi doveri, ai quali non si può in modo alcuno derogare: doveri non solo verso se medesimi, ma altresì verso la prole e l'intiera società. Non è egli detto nell'art. 95 del nostro codice civile che non sono possibili condizioni di sorta nel contratto di matrimonio? Altrettanto non dice la legge rispetto a nessun altro contratto. Liberi sono l'uomo e la donna di unirsi in matrimonio, ma, una volta uniti, i loro diritti e doveri non sono regolati da altro che dalla legge, cioè dalle impersonali esigenze dell'ordine morale e civile; col loro contratto essi hanno messo in azione una istituzione, la quale poi agisce e reagisce su di loro.

Data questa indole della monogamia civile, ne segue di necessaria conseguenza che essa venga posta in atto col proposito della perpetuità.

Necessità logica è la perpetuità del matrimonio, perchè questo non può essere conchiuso con altro intendimento, senza implicita contraddizione.

Necessità psicologica ella è altresì, poichè due persone, le quali hanno vissuto come marito e moglie, non è più possibile che abbiano mai a diventare straniere l'una all'altra. Verità codesta che ognuno sente, che Augusto Comte ha

posto in rilievo, e Paul Féval ha finamente tratteggiata. E ne è prova lo stesso fatto dei non infrequenti casi di gelosia fra divorziati, seguiti talvolta persino da reati di sangue; io mi ricordo che pochi anni sono un giornale di Chicago narrava due reati di questo genere ivi accaduti in una sola settimana.

Come la perpetuità del matrimonio è una necessità logica e psicologica, così essa è pure una necessità sociale. Poichè il matrimonio è guarentigia fondamentale della stessa esistenza della società civile, ognun vede che la instabilità del vincolo coniugale si risolve nell'instabilità della base stessa, e quindi in minaccia di sfacelo di tutto l'edificio sociale, cui suprema esigenza è quindi la saldezza e la stabilità di quel vincolo.

Notate qui subito, o Signori, essere in particolare di sommo interesse per la società che coniugi separati non si abbiano a rimaritare. Nella maggior parte dei casi, dei coniugi separati uno solo è reputato colpevole, e ancora nella maggior parte dei casi i matrimoni dànno prole. Ora, chi ha fatto mala prova in un primo matrimonio non è da supporre che ne abbia a fare una migliore in un secondo, e non conviene quindi dargli facoltà di nuove nozze; il coniuge innocente poi è anche il solo a cui la prole può essere affidata, ed egli non deve essere distolto da queste cure col consentirgli un nuovo matrimonio, anzichè la semplice separazione.

Se è vitale interesse della società in generale la saldezza e la perpetuità dei matrimoni, l'indissolubilità coniugale e non il divorzio, ciò è a dirsi più specialmente di quella miglior metà sua, che è il sesso femminile. La famiglia è per comune consenso il regno della donna, il campo nel quale essa dispiega i pregi, le forze morali sue proprie, e per cui ella è spesso un essere superiore all'uomo. L'assicurarle questo regno, questo campo di azione, è al certo tutelare ad un tempo i più vitali interessi di una metà del genere umano e quelli dell'intiero corpo sociale. E veramente la legge dell'indissolubilità del matrimonio è una speciale difesa delle donne, poichè queste sarebbero ben più frequentemente vittime del divorzio che non gli uomini. Pensiamo soltanto, o Signori, al più rapido declinare dei pregi, delle attrattive fisiche del sesso femminile. Già oggi noi vediamo dovunque le separazioni chieste dalle donne essere doppie in numero di quelle chieste dagli uomini; se il divorzio venisse introdotto, la conseguenza ne sarebbe cer-

tamente che un numero ancor più grande di donne verrebbero iniquamente costrette a spogliarsi della loro dignità di madri di famiglia, di ministre e custodi dei più preziosi e sacri tesori della civiltà che sono a loro affidati. Diceva una mia amica, donna di molto spirito, Dora d'Istria: « il matrimonio è fatto specialmente per le donne »; per contrapposto, e con non maggiore esagerazione, io soggiungo: il divorzio è fatto specialmente per gli uomini.

Ora io mi domando: la perpetuità, l'indissolubilità del matrimonio, della monogamia civile, che è voto di coloro stessi che lo contraggono, psicologica necessità, supremo interesse della società civile, deve ella essere soltanto raccomandata alla buona volontà, alla spontaneità dei coniugi, o deve anche essere eretta in vero e proprio obbligo legale? Vi parrà strana, o Signori, codesta domanda, tanto vi parrà immediata e sicura la risposta. Ma io dovevo propormela onde procedere con ordine logico. Rispondo però subito anch'io nel modo in cui sono certo, vi abbiate già risposto voi, cioè in modo affermativo, categoricamente affermativo. Se è obbligo legale il rispetto della vita, della proprietà, poichè senza questo rispetto la società umana non potrebbe sussistere, deve pure essere obbligo legale quello della perpetuità, della indissolubilità del matrimonio, poichè la saldezza di questo e della famiglia non è necessità meno vitale per l'umano consorzio della incolumità delle persone e dei beni. Certamente anche nonostante le leggi civili e penali contro il furto e l'omicidio, vi sono furti e omicidi; ma se quelle leggi non fossero, questi reati sarebbero certamente più numerosi. Similmente se la indissolubilità del matrimonio fosse soltanto un proposito dei coniugi, una esigenza psicologica, e non un obbligo legale, assai più frequenti sarebbero le matrimoniali rovine, che già sono tanto numerose. Il Cristianesimo, erigendo per la prima volta in obbligo, religioso bensì, ma obbligo, il principio della indissolubilità, che fino allora era stato lasciato alla umana spontaneità, ha reso un eminente servizio al genere umano, ha posto un principio, che, prescindendo da convinzioni o sanzioni religiose, si impone a tutti gli uomini i quali pensano e riflettono, per gravissime ragioni morali e sociali. Gli è per questo, o Signori, che noi, i quali combattiamo il divorzio, non siamo disposti a fare nessuna eccezione per nessuna confessione religiosa. In realtà poi abbiamo in Italia antidivorzisti protestanti ed israeliti, ed anzi un israelita, il professor Polacco, è uno dei più strenui difensori della matrimoniale indissolubilità.

Che al matrimonio si addica la perpetuità, l'indissolubilità, che questa debba essere posta come regola, ammettono per verità anche gli odierni fautori del divorzio; ma appunto essi ammettono la indissolubilità come regola soltanto, e a questa regola reputano che si possano e si debbano in taluni casi concedere eccezioni. Onde, come ho già detto, la questione del divorzio sta oggi dapprincipio in questi termini: se e quali eccezioni il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale consenta, senza essere vulnerato.

Per rispondere conviene anzitutto por mente al magistero morale del principio dell'indissolubilità assoluta del matrimonio.

Questo immenso contratto (Balzac) non può essere conchiuso alla leggera, e, una volta conchiuso, non può ottenere i suoi vantaggiosi effetti, raggiungere l'altissimo suo fine, se non coll'esercizio, più o meno difficile e in diversa misura, ma pur sempre necessario, delle virtù coniugali. Il reciproco rispetto, l'abnegazione, l'impero sopra se stessi, la reciproca tolleranza, ed anche il reciproco controllo, tutti questi doveri coniugali non sono di facile osservanza. Tutt'altro. Epperò occorre che un efficace impulso aiuti o sostenga il proposito degli onesti coniugi. Ora quale più efficace impulso di quello insito nel principio della assoluta indissolubilità del matrimonio? Ogni indulgenza del legislatore alla fiacchezza morale in fatto di rapporti matrimoniali, è un adito, una porta aperta, per cui entreranno le forze ostili al matrimonio, e se ne impossesseranno, rovinando con lui i più vitali interessi del civile consorzio. Rammenterò qui, o Signori, un passo di un illustre uomo di Stato e giureconsulto italiano, di Pisanelli, passo già forse noto a molti di voi, ma sempre degno di essere ricordato: « una legge la quale collocasse sulla soglia del matrimonio l'idea del divorzio, avvelenerebbe la santità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà, perchè quella idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne ed amaro sospetto ».

E per tali ragioni e a tal fine eretta in obbligo legale la perpetuità del matrimonio, non si dica già che sulla porta di questo stia scolpita la scritta dantesca: « perdete ogni speranza o voi che entrate », ma piuttosto la scritta contraria: « serbate ogni speranza, insieme colla fede che vi siete giurata! »

Non varrebbe, o Signori, l'obbiezione che taluno volesse qui fare: imporsi in tal guisa dalla legge un bell'ideale

bensì, ma un ideale, il quale di sua natura deve essere unicamente affidato all'umana spontaneità.

Tutta quanta la civiltà, ne converrete meco, o Signori, si fonda su ideali, nè può quindi sussistere se questi non siano resi obbligatorî dalla legge. Ciò è quanto dire che la civiltà ha per suo fondamento l'obbligatorietà legale degli ideali, cui ella è sostanzialmente raccomandata. Non è, per esempio, obbligatorio l'ideale della Patria? Sarebbe forse ammessa la scusa di chi si rifiutasse di portare le armi per la difesa del Paese, affermando che l'idealità sua tanto alto non giunge? No certamente; ognuno di noi, o Signori, risponderebbe a costui. la Patria ha un diritto superiore al tuo individual comodo ed egoismo; tu non sei cittadino se non alla condizione di subordinare e sacrificare a quel diritto te stesso; armati e marcia. *(Applausi)*. Ora, se alla prosperità, alla stessa esistenza della Patria è tanto necessaria la saldezza del matrimonio, quanto quella di ogni altra fondamentale istituzione, egli è tanto ragionevole e giusto che diventi legge l'ideale dell'indissolubilità coniugale, quanto qualunque altro ideale sociale, quanto quello che tutti li comprende, l'ideale stesso della Patria.

Sono verità codeste a cui ben pochi si ribellano; ma, come ho detto, non sono pochi coloro i quali opinano, e talvolta, ma non sempre, in buona fede, che esse siano regole generali bensì, ma non assolute; regole cioè, che ammettono eccezioni. Sia pure, si dice da non pochi, regola generale l'indissolubilità; ma vi sono pur casi nei quali a siffatta regola è possibile e doveroso derogare. È questa la dottrina professata in Italia dalla maggior parte dei divorzisti, e proclamata da uno dei capi di questi, dall'onorevole Villa, fin dal 1891 nel Congresso giuridico di Firenze. E si adducono in favore delle cosidette eccezioni alla indissolubilità del matrimonio i non pochi casi di vittime di questo, alle quali non si può attribuire colpa veruna, ma tutt'al più poca oculatezza, perdonabilissima, nella scelta del coniuge, sicchè sarebbe crudeltà l'impedir loro di cercare miglior fortuna e soddisfacimento di legittime aspirazioni in altro meglio auspicato coniugio.

Signori miei, chi non conosce casi di tal genere? Chi di noi dinanzi allo spettacolo di una sposa, di ogni pregio dotata, eppure trascurata, vilipesa, maltrattata da un brutale marito, o di un marito esemplare tradito da una moglie corrotta e perversa, non si è trovato, non una, ma più volte nel caso di invocare il divorzio a favore di codesti infelici? Ma gli

impeti del cuore non possono valere da soli a decidere circa il da farsi nel governo della società. La ragione, la ragione soltanto deve dare codesti suggerimenti; non una ragione astratta, impassibile, ma attenta ed imparziale bilanciatrice dei riguardi che agli individui si devono, e di quelli che si devono alla società; una ragione che alla pietà verso i primi sa contrapporre quella verso la seconda, e a questa propende anzi che a quella, ove per avventura le due non si possano conciliare.

Se questo sia o no il caso, rispetto alle indicate eccezioni alla regola della indissolubilità del matrimonio, gli è ciò che noi dobbiamo ora esaminare.

Poniamo mente anzitutto, o Signori, all'effetto morale che necessariamente avrebbe l'introduzione del divorzio in un paese che lo ignora affatto, in un paese come l'Italia nostra. La maggior parte della popolazione non si curerà di sapere i termini precisi nei quali la legge è concepita; essa ne riporterà soltanto l'impressione che d'ora innanzi l'indissolubilità del matrimonio non è più assoluta, e siccome la legge è un grande fattore morale di educazione o di ineducazione, di progresso o di decadenza, quell'impressione, quel giudizio avranno immediatamente l'effetto di abbassare nella stima generale l'istituzione del matrimonio, di infiacchire i propositi morali che presiedono alla conclusione e allo svolgimento di esso. Troppo spesso i legislatori non pongono mente al senso, all'impressione che farà una data legge, impressione dipendente da cause concomitanti, che il legislatore non ha potuto, nè può togliere, e che possono dare alla legge tutt'altro significato, e quindi farle produrre tutt'altro effetto, che non ebbe di mira chi la promulgò; ma in nessun caso codesta verità sarà più visibilmente confermata dai fatti che in quello di cui ora è discorso. Quali siano, quanto poco favorevoli alla moralità privata, specialmente coniugale, i tempi in cui viviamo, non è d'uopo, o Signori, che io spieghi a nessuno di voi. Or codeste prave tendenze morali, che oggi dominano e si manifestano dappertutto e sotto tutte le forme, indurranno naturalmente la maggior parte della popolazione a credere che il permesso, per quanto eccezionale, del divorzio sia una indulgenza a quella libertà della carne e della sensualità, che fra quelle tendenze è la più potente. E l'indulgenza varrà incoraggiamento, e anche questa volta chi avrà seminato vento raccoglierà tempesta (*Applausi*).

Obbiettano i fautori del divorzio che la legge relativa

non obbliga nessuno a divorziare, ma dà soltanto una facoltà, di cui non farà uso chi non lo potrebbe senza venir meno alla persuasione sua, religiosa o sociologica, della assoluta indissolubilità del matrimonio.

Sì: è una mera facoltà quella del divorzio, ma, o Signori, una facoltà data dalla legge, concessa da quella grande autorità morale che è lo Stato, e quindi essa è in pari tempo una tentazione, ed una forte tentazione. Ora, o Signori, è egli ufficio dello Stato il tentare i cittadini ad agire contro la loro coscienza? E non è egli invece un dettato di grande sapienza pratica, a cui gli stessi legislatori devono pei primi attenersi, quello con cui si chiude la giornaliera prece di tutto il mondo cristiano. *ne nos inducas in tentationem?* Non vi ha quindi bisogno di uscire dal *Pater noster* per condannare la legge introduttiva del divorzio come funesta e dissennata *(Applausi vivissimi).*

Veniamo ora, o Signori, a considerare più davvicino le eccezioni che si vorrebbero ammettere alla indissolubilità del matrimonio, da chi pur dichiara di volere tener fermo questo principio come punto di partenza, come regola fondamentale della matrimoniale legislazione.

Si dice dai fautori di tali eccezioni che sono poche, e tassativamente determinate dalla legge.

Io osservo subito che l'ammettere in generale eccezioni alla indissolubilità del matrimonio, e il volere in pari tempo limitare il numero di queste eccezioni, è contraddizione. Tutti i matrimoni che vanno male sono eccezionali, qualunque siano le cause per cui non vanno bene, e non si comprende perchè debbasi accordare il divorzio per alcuni soltanto di questi matrimoni e non per tutti. Divorzio per eccezione non può quindi logicamente significare altro se non divorzio per tutti i matrimoni che non procedono normalmente, matrimoni cioè che ambedue i coniugi, o anche uno solo di questi, non sono disposti a più oltre tollerare. E conseguentemente non vi ha per me nessun mezzo termine fra la indissolubilità assoluta, e il divorzio per semplice consenso, ed anche per incompatibilità di carattere, cioè dietro richiesta di un coniuge solo. Quali siano i matrimoni eccezionali, cioè insopportabili ulteriormente, non possono giudicarlo di volta in volta se non i coniugi stessi, i quali non è neppur ragionevole obbligare a dichiarare le cause di questo loro sentimento e proposito. Diceva Catone il Censore a chi si meravigliava del suo divorzio dalla moglie, da tutti stimata e rispettata: sapete voi in quale punto del piede la mia scarpa mi fa male?

Ma, o Signori, tutti i progetti di legge sul divorzio, che sono stati fatti sinora in Italia, sono tutt'altro che poco indulgenti, tutt'altro che restrittivi. Quella necessità logica, su cui io richiamava dianzi la vostra attenzione, l'hanno sentita, compresa i nostri divorzisti, ed essi vi hanno, forse inconsapevolmente, obbedito. Fors'anche son essi meno sinceri che logici, imperocchè, mentre vanno parlando di divorzio per cause determinate tassativamente dalla legge, fra queste cause ve ne ha una che val mille, e di cui nessuna più indeterminata potrebbesi immaginare. E questa è la separazione, e propriamente la separazione consensuale. Separatisi cioe i coniugi di buon accordo, senza bisogno di dichiarar nessuna causa al giudice, il quale non fa che omologare la loro dichiarazione, si vorrebbe poi consentir loro, dopo un lasso di tempo, maggiore o minore — secondochè ci sia prole o no, di domandare e conseguire senz'altro lo scioglimento del loro matrimonio. Or chi non vede che in questa maniera, mentre a parole si dice non concedersi il divorzio fuorchè in casi eccezionali, in realtà se ne dà licenza a tutti quei coniugi i quali per qualunque motivo, a loro soli conosciuto, lo vogliono e lo domandano? Chi non prevede che in molti e sempre più numerosi casi si faranno separazioni consensuali a bella posta onde addivenire poi al divorzio, e magari si conchiuderanno matrimoni coll'intesa di scioglierli al verificarsi di certe circostanze, passando attraverso alla facile formalità della separazione consensuale? Passaggio reso anche più agevole dal progetto degli on. Berenini e Borciani, i quali vorrebbero persino accordare che si possa ottenere abbreviazione di termini per arrivare dalla separazione al divorzio.

E dunque, o Signori, la ragione dapprima, e poi lo stesso e solo fatto che si vorrebbe accordare il passaggio dalla separazione consensuale al divorzio, tolgono ogni dubbio circa la impossibilità di conciliare il principio della indissolubilità del matrimonio con un sistema di eccezioni, che non implichi negazione e distruzione di quello.

Codesta tesi noi non possiamo che confermare, o Signori, se, prescindendo dal divorzio per causa di separazione consensuale, ci facciamo ora a considerarne le altre cosidette cause determinate, che si vorrebbero introdurre. E dapprima consideriamo quelle cause che hanno carattere di veri trascorsi o colpe coniugali; considereremo poi alcune altre che siffatto carattere non hanno.

Infedeltà coniugale, sevizie, eccessi, ingiurie gravi, sono

le solite cause per cui vi si vuol concedere il divorzio; sono esse in pari tempo cause di separazione pronunziata con sentenza, ed anzi tutti i progetti di legge sul divorzio, escogitati sinora in Italia, esigono che per quelle ed altre cause, di cui dirò in seguito, debbasi prima ottenere giudiziale separazione, e soltanto dopo di questa possa il divorzio venir domandato dal coniuge esente da colpa.

Ma, o Signori, codesta innocenza del coniuge è appunto una premessa tanto poco sicura ad accertarsi, che già per questo titolo l'effetto pratico della istituzione del divorzio apparisce incerto assai, anzi veramente problematico. E' egli sempre facile ad un estraneo, sia questi pure un giudice, determinare il vero colpevole di matrimoniali trascorsi? Il senso comune risponde di no, a tal che esso ha persino inventato il celebre dettato: tra moglie e marito non mettere il dito. In realta molte volte il coniuge che si lagna di maltrattamenti, gli ha egli stesso provocati colla trascuranza, colla disaffezione, con difetti di carattere, i quali se anche per se medesimi non sono vere e proprie colpe verso l'altro coniuge, ciononostante lo amareggiano e lo irritano. Non poche mogli oneste, per esempio, riducono alla disperazione i loro mariti con infondate gelosie, con irragionevoli pretese, con fissazioni e bizzarie di vario genere. Per tal motivo appunto le sentenze di separazione contro un asserito coniuge colpevole sono spesse volte ingiuste, ma il pericolo di codesta ingiustizia vuol essere preso in ben più seria considerazione quando il suo effetto può essere, non la separazione soltanto, ma anche lo scioglimento del matrimonio.

Egli è ovvio, o Signori, il riflettere che, data la possibilità del divorzio per via di previa separazione domandata dal coniuge apparentemente innocente, chi vorrà profittarne saprà adoperare sufficiente malizia onde trascinare il proprio coniuge a commettere uno di que' trascorsi che rendono possibile la domanda di separazione contro di questo, pur serbando per se medesimo l'apparenza di corretto contegno coniugale. Per esempio, un marito, cui è venuta a noia la moglie, saprà fare in modo che questa corra pericolo di infedeltà, e finisca per cadervi, e poi si varrà di questo capo d'accusa, per separarsene e, più tardi, sciogliersene del tutto, e rimaritarsi con un altro o con un'altra. Sarà sempre facile al giudice distingere codesti adulteri provocati apposta, da quelli, pur troppo non infrequenti, consumati per mera nequizia e cinica corruttela? No certamente.

Ma prescindiamo pure dalla difficoltà di discernere il vero colpevole delle suddette cause di separazione e di divorzio. I nostri divorzisti sembrano credere che, data pure la possibilità del divorzio, le condizioni matrimoniali del Paese rimarranno su per giù quelle di prima.

S'ingannano essi a gran partito. La possibilità del divorzio diventerà un nuovo e potente incentivo ai matrimoniali trascorsi per tutti quei coniugi i quali male sopportano il cosidetto giogo matrimoniale. Non soltanto essi adopereranno a far cader in fallo il coniuge onde domandare contro di lui la separazione, ma si faranno a dirittura colpevoli essi medesimi onde indurre e trascinare il compagno a domandar egli il divorzio contro di loro. A chi può sembrare immaginaria supposizione codesta? Solo a chi non pon mente alle attuali condizioni morali della società, alla marea ascendente di egoismo, e di sensualità. Sono pur queste le cause della stessa attual propaganda a favor del divorzio, ed egli è ben naturale che, una volta questo introdotto, debbano anche fargli produrre effetti ad esse corrispondenti.

Sopratutto farà sempre maggior guerra al matrimonio la sensualità allettata dalla prospettiva di nuove nozze, dopo aver sfruttato le prime. Il regno del divorzio sarà il regno dell'adulterio, e bene un francese di spirito chiamò il divorzio *le sacrement de l'adultère*. Se ne sono accorti da un pezzo gli stessi fautori del divorzio, perchè la maggior parte di loro vorrebbe proibito il matrimonio dell'adultero divorziato col suo complice; proibizione contenuta infatti nel Progetto italiano del 1881, e nella legge francese del 1884. Ma vana proibizione in moltissimi casi, come la pratica dimostra, perchè l'adulterio ben difficilmente si può provare, mentre egli suole essere accompagnato da altri motivi per cui il coniuge tradito può domandare la separazione. Gli on. Berenini e Borciani nel loro progetto, che può ben dirsi peggiore di tutti quelli anteriori, anzichè diminuire l'incentivo che dà all'adulterio il divorzio, sembra che siansi proposti di aumentarlo, perchè non soltanto la detta proibizione non ripetono, ma vorrebbero invece permettere ai divorziati di riconoscere i figli adulterini. Il che significa rendere possibile la legittimazione di questa prole mediante matrimonio col complice dell'adulterio, e quindi allettare all'adulterio non solo colla prospettiva del divorzio, ma con quella eziandio di un secondo matrimonio in cui si coglieranno pienamente i frutti di quello, e l'adulterio sarà

in certa guisa sanato fin dalla radice. Signori miei, è una enormità inaudita codesta, e noi dobbiamo confidare che il Parlamento italiano non la approverà mai; ma anche senza di ciò voi sarete oramai convinti al pari di me che, sia l'adulterio, sia qualunque altra colpevole causa della matrimoniale infelicità, non può che diventar più frequente o più pericolosa quando ella possa condurre al divorzio, di quello che lo fosse durante il regime dell'assoluta indissolubilità.

Che male noi non abbiamo ragionato, che non siano esagerazioni le nostre, lo prova pur troppo l'esempio di tutti gli Stati, presso i quali il divorzio è stato in questi ultimi tempi o introdotto o reso più facile.

La statistica francese insegna che dal 1885, primo anno posteriore alla ripristinazione del divorzio dopo circa settant'anni che lo si ignorava, fino al 1890, i divorzi sono cresciuti da 4123 a 9463; più che duplicati adunque, mentre ognuno sa che la popolazione francese è in costante diminuzione. Come poi la statistica insegna altresì che la maggior parte dei divorzi vengono domandati dopo dieci anni di convivenza, egli è certo che il più gran numero dei divorzi dell'ultimo biennio in Francia concerne matrimoni conchiusi sotto l'impero della legge del 1884. E che non di rado in Francia si procaccino a bella posta cause di divorzio, lo prova il fatto che le sevizie contro le mogli sono le cause più frequenti così dei divorzi come delle separazioni, e che i relativi casi dal 1873 al 1897 sono cresciuti da 3000 a 11000 all'anno, cioè più che triplicati.

In Germania il numero dei divorzi è triplicato dopo la legge del 1875; e particolarmente nella Sassonia si hanno tre divorzi sopra 100 matrimoni, e sei a Berlino.

Nella Svizzera, dopo la legge del 1874, i divorzi sono saliti da 1102 nel 1876 a 1900 nel 1890. Di che tanto sono impensieriti gli onesti di quel paese, che pastori cattolici e protestanti stanno ora adoperandosi a far correggere quella legge, e il pastore protestante Pauls ha persino fondato un giornale, *Le Divorce,* per combattere codesta infausta istituzione.

Nel Belgio nel 1840 c'era un divorzio sopra 475 matrimoni; nel 1899 c'è un divorzio sopra 100 matrimoni.

Ma peggio assai che in qualunque altro paese vanno le cose negli Stati Uniti d'America, i quali pur si sentono ingenuamente citare come una grande autorità o un grande esempio da imitare. A New York vige sempre una sola causa di divorzio, che è l'adulterio; nella New Yersey due

sono le cause: adulterio ed abbandono. Ebbene a New York ci sono tre volte più divorzi che nello Stato di New Yersey. Nel 1867 in tutti gli Stati Uniti si ebbero 9937 divorzi: nel 1886, 25000. È vero che la popolazione vi cresce rapidamente, ma non in quella proporzione; anzi nell'Illinois i divorzi si sono raddoppiati, nella Carolina del Nord si sono ottuplicati, nella Virginia triplicati nello spazio di soli diciannove anni. Vi ha poi uno Stato, il Nord Dacota, in cui è tanto facile il divorziare, che vi affluiscono persone a questo scopo da tutte le parti dell'Unione. Fino all'anno scorso vi si richiedevano pochi mesi di domicilio per divorziare; da un anno a questa parte vi si richiede un intero anno; ma probabilmente continueranno i raggiri, e specialmente gli accordi fra avvocati e albergatori, onde far figurare domiciliato da tempo chi è arrivato soltanto da pochi giorni, o magari, come più di una volta s'è veduto, da un giorno solo. Non vi ha certamente nessun paese dove il matrimonio sia tanto poco preso sul serio come gli Stati Uniti, e in pari tempo i delitti contro il buon costume, e specialmente i procurati aborti, vi crescono siffattamente di numero, che un pastore protestante, il reverendo Dike, ebbe non ha guari a scrivere: « è questo uno spettacolo indegno della fine del secolo XIX, e areggia la decadenza dell'impero romano! » Grida d'allarme si odono da ogni parte della Confederazione, e furono raccolte in una recente inchiesta promossa dalla *North American-Review*. ad onore del sesso femminile egli è da avvertire che grida di donne furono non meno numerose che d'uomini, d'ogni classe e religione. Che più? Un ex ministro degli Stati Uniti, il signor Phelps, si è messo alla testa di una società che mira a persuadere il pubblico e il Parlamento della urgente necessità di porre, con apposite leggi, un riparo a tanta rovina.

Io non dirò, o Signori, che gli scandali americani, nè tampoco quelli minori di altri paesi, riprodurrebbersi tosto anche in Italia, se il divorzio venisse fra noi introdotto. No certamente, ma perchè? Non per altro motivo se non perchè, il popolo italiano è uno dei meno corrotti, e quindi le tradizionali convinzioni e credenze e abitudini resisteranno fra di noi più che altrove, alle seduzioni della legge; e questo non sarà certamente merito del legislatore. Ma anche il costume italiano, anche le condizioni del matrimonio in Italia peggioreranno per quella causa, e di ciò non sarà d'altri che del legislatore la colpa. Meno da noi che altrove si maltratteranno le mogli a

bella posta, onde spingerle alla separazione giudiziale e al divorzio, malgrado la ripugnanza delle loro religiose convinzioni, ma pur se ne maltratteranno; meno da noi che altrove si provocheranno adulteri onde poi trarne motivo di separazione giudiziale e di divorzio, e matrimoni si contrarranno coll'intesa di liberarsene d'accordo quando ciò convenga ad entrambe le parti, mediante separazione consensuale dapprima, e divorzio poi; ma pur se ne provocheranno, se ne contrarranno. Certissimamente poi, non meno in Italia che in ogni altro paese, abolita l'idissolubilità assoluta del matrimonio, sceso questo a più basso livello nella considerazione del popolo, più numerosi si faranno i matrimoni contratti alla leggiera, sorgenti di infelicità domestica, di rovina della prole, di sovvertimento sociale, sia che alla sola separazione mettano capo, sia che a questa prima, e al divorzio poi.

Parmi oramai di avere abbastanza dimostrato, o Signori, che il proposito di considerare l'indissolubilità del matrimonio come una regola suscettiva di eccezioni, è menzogna, in quanto fra queste eccezioni ve ne ha una che si risolve nella libertà di sciogliere i matrimoni *ad libitum;* e non-senso, in quanto tutte le altre eccezioni che si vorrebbero ammettere verrebbero ad essere rese più frequenti dalla stessa possibilità di desumerne l'effetto del divorzio; che dall'un punto di vista e dall'altro la eccezione distruggerà la regola, e a lungo andare in un col matrimonio il divorzio divorerà sè medesimo.

Ma io, vi ho detto, o Signori, che oltre a cause eccezionali di divorzio, aventi carattere di colpe coniugali, altre se ne vorrebbero ammettere che tal carattere non hanno.

Ora io vengo a considerare questa seconda categoria di cause, e subito affermo che da questo punto di vista la legge del divorzio deve apparire ad ogni persona di retto sentire, inumana, brutale.

Tutte le leggi che ammettono in divorzio, e anche i relativi progetti italiani, lo consentono in seguito a condanna criminale infamante, sia perpetua, sia temporanea. Ma per essere da tante leggi ammessa, codesta causa di divorzio non cessa di essere inumana e dissennata.

Non ripugna egli allo stesso concetto del matrimonio il pensare che durante la prigionia di un coniuge l'altro sia dominato da altro sentimento, fuorchè da quello della pietà? Dirò coll'americana signora June: « nemmeno il delitto può separare la donna dall'uomo cui essa si è data, dal padre

dei suoi figliuoli. Essa è l'anello che lega ancora quell'uomo ad una vita migliore. Colla sua fedeltà, col suo coraggio, colla sua devozione essa presta la miglior guarentigia della finale salvezza dell'infelice ». E non è cosa inumana lo aggravare la pena del condannato aggiungendovi lo spettacolo del totale oblio per parte de' suoi cari? E ciò in tempi e paesi che hanno abolito la morte civile? E se poi il condannato venisse a scoprirsi innocente o venisse graziato, in quale terribile situazione verrebbe egli a trovarsi, a quali orribili tentazioni sarebbe esposto, di fronte alla moglie unita ad un altro, alla propria prole che si è abituata ad ignorarlo? Notate poi, o Signori, che, come i delitti vengono in maggior numero commessi dagli uomini che dalle donne, e come per regola generale i matrimonî dànno prole, della facoltà del divorzio del coniuge del condannato non si prevarranno in realtà la maggior parte delle oneste mogli. Queste si concentreranno invece nella cura dei figli, adoperando a renderli migliori del padre: dal quale salutar proposito, il volerle sviare colla tentazione del divorzio e di un secondo matrimonio, non è di certo, come io ebbi già ad osservare poc'anzi in una analoga occasione, sapienza legislativa, ma somma dissennatezza, leggerezza imperdonabile. Talvolta il coniuge del condannato è anche stato causa indiretta del delitto del suo compagno, e in premio gli si concederà di divorziare e di rimaritarsi? E talvolta pure quel coniuge è convinto, e magari il solo convinto, dell'innocenza del condannato, e dovrà la legge tentarlo di porre in non cale la pietà, distoglierlo dallo adoperarsi al salvamento dell'innocente compagno, invitandolo a nuovi amori, a nuovi nuziali tripudi? Signori miei, io non ho bisogno di fare qui allusioni storiche, nè recenti, nè remote, io leggo abbastanza chiaro sui vostri volti, nei vostri occhi, la rivolta del vostro animo contro sì barbaro disconoscimento di nobilissimi e salutarissimi sentimenti *(Applausi)*.

Ma, pazientate o Signori; o meglio riservate una parte della vostra triste sorpresa, della vostra indignazione, ad altre assurdità non minori di quella additata poc'anzi, e per le quali il progetto degli on. Berenini e Borciani può ben dirsi di gran lunga più ardito e peggiore di tutti i precedenti.

Questo progetto considera cause di divorzio, oltre alla condanna di un coniuge, anche la demenza e l'impotenza.

Se ripugna allo scopo essenziale del matrimonio che un

coniuge passi a nuove nozze, mentre l'altro geme in prigione, altrettanto vi ripugna che la più terribile delle disgrazie immeritate, la demenza, non la pietà abbia a suscitare nel coniuge suo, ma il desio d'altri abbracciamenti. E in realtà codesto scandalo ben di rado si verificherebbe in Italia, se quel progetto diventasse legge; ma anche qui il legislatore si fa tentatore, maestro d'immoralità. Ell'a è bensì causa di divorzio la demenza nella legge svizzera e nel vigente codice civile germanico, ma, Signori miei, voi mi permetterete di dire, o anzi converrete con me, che il *gentil seme latino* ha più fine sentire del germanico; già lo ebbe a notare lo stesso tedesco Hillebrand. E infatti la legge francese del 1884 quella inumanità non contiene, e fa meraviglia che gli attuali divorzisti nostri, epigoni dei francesi, non abbiano in ciò almeno imitato i maestri, come avevano fatto i loro predecessori. Ma, signori miei, io sono sicuro che, se la legge del divorzio potrà venire imposta all'Italia, il senso morale della nazione varrebbe almeno a ripudiarne le più immorali sue clausole, fra le quali certamente vi ha il divorzio per demenza di un coniuge *(Applausi)*.

E ancora un'altra propria causa di divorzio è meritevole dello stesso anatema: l'impotenza.

Io non mi diffonderò troppo, gentili Signore che mi ascoltate, intorno a questo scabroso tema. Una simile causa di divorzio non si trova nè negli anteriori progetti italiani, nè nella legge francese del 1884, e neppure nel codice civile germanico; la si trova bensì nelle leggi di parecchi Stati della Confederazione americana, circostanza codesta che avrebbe dovuto bastare a dissuaderne chi non si fosse proposto di mettere insieme il peggiore di tutti i progetti di legge sul divorzio. In merito io mi limito, Signore mie, ad una breve considerazione, che a nessuno deve stare più a cuore che a voi, perchè nessuna è più degna di voi. Gli apostoli dell'impotenza, causa di divorzio, sembrano aver dato il primo posto nel matrimonio agli interessi dell'animalità, e aver dimenticato, o non avere ancora scoperto, che la miglior metà del genere umano è tale appunto principalmente perchè l'amore è in lei meno materiale che nell'altra metà, e assai più sentimento che animalità *(Vivi applausi)*.

Vano proposito adunque, o Signori, il rappresentare l'indissolubilità del matrimonio come una regola cui talune eccezioni valgano a confermare e fortificare, a beneficio della morale matrimoniale, della famiglia e della società. Vero è invece che le eccezioni a quella regola, o ne dissimulano

soltanto l'aperta negazione, o sono un facile mezzo onde eluderla; in ogni caso e tutte quante sono un nuovo e pericolosissimo fomite sia della matrimoniale immoralità, sia della leggerezza, e magari dei più obliqui calcoli nella stessa conclusione dei matrimoni, e quindi di un totale sovvertimento del costume e delle domestiche relazioni. Vero è invece che, come io ho già avuto poc'anzi occasione di proclamare, fra la assoluta indissolubilita e la liberta piena di sciogliere il matrimonio come di concluderlo, non vi ha mezzo termine di sorta. E vero tutto cio non già ragionando in astratto, ma avendo riguardo alla realtà delle condizioni morali della società e del tempo in cui viviamo.

Che se, o Signori, i più vitali interessi del civile consorzio reclamano la indissolubilità assoluta del matrimonio, egli è pur troppo impossibile far ragione e giustizia a quei disgraziati coniugi, a quelle disgraziate donne specialmente, per cui il matrimonio è stato un iniquo tradimento, ed è un aculeo insopportabile di immeritate umiliazioni e sofferenze, un amarissimo disinganno, non temperato neppure dalla comparsa di prole. Pur troppo la pietà che a tutti inspirano codeste persone, anche se non di rado fu colpa loro l'avere ciecamente obbedito a un impulso passionale, non vale contro la esigenza della ragione, cioè contro le imperiosissime esigenze del bene pubblico. A casi individuali non si provvede con leggi; queste contengono sempre una norma più o meno generale, e noi abbiamo veduto che la facolta del divorzio e di susseguenti nuove nozze, anche ristretta a casi determinati, ha inevitabilmente la triste virtù di moltiplicare i matrimoni infelici, i matrimoniali tradimenti. Pur troppo a quei disgraziati e compassionevoli coniugi, a quelle povere mogli vittime innocenti di mariti egoisti e brutali, la legge non può offrire altro soccorso che la separazione.

Ma è egli poi questo un provvedimento così inadeguato, e tanto peggiore del divorzio per l' innocente coniuge e per la prole, come vanno predicando i divorzisti?

Codesto punto, o Signori, non è meno degno della massima nostra attenzione, di quelli che siamo venuti esaminando fin qui. Pretendono i divorzisti che il non permettere all' innocente coniuge infelice di cercare migliore fortuna in un nuovo matrimonio, sia crudeltà non solo, ma altresì un costringerlo alla immoralità onde soddisfare legittime aspirazioni, sia un privar la prole dei vantaggi che le potrebbe arrecare quel nuovo matrimonio, e corromperla mo-

ralmente altresì, facendola testimonio della irregolare condotta dei genitori, ed anzi di quello stesso a cui di preferenza ella sia stata dal giudice affidata. E sembra a quei signori un sicuro ragionamento codesto, e uno dei più validi argomenti a pro del divorzio.

Non è difficile, o Signori, anzi egli è facilissimo lo scorgere che, in tal guisa ragionando, i divorzisti dànno a divedere di non conoscere la realtà del sentire e del vivere umano, e di non por mente neppure a tutti i lati e gli aspetti da cui il secondo matrimonio del coniuge divorziato e rimaritato vuol essere considerato.

Asserire in generale che l'innocente coniuge infelice (dato pure che questa innocenza possa sempre con sicurezza affermarsi, il che quanto sia difficile abbiamo sopra veduto), debba di regola non aspirare ad altro che a tentare un nuovo matrimonio, è tesi contraddetta dalla realtà delle cose. Egli è infatti naturale che chi da un matrimonio esce disilluso e amareggiato, non debba di regola aspirare a correre di bel nuovo lo stesso rischio di prima. E se prole vi ha, il coniuge innocente separato è naturale che concentri tutte le sue cure, tutti i propositi della rimanente esistenza al bene di quella, e a questo bene si dedichi con doppia attività, onde tener anche le veci dell'altro genitore, ribelle in pari tempo ai propri doveri verso il coniuge e verso i figli. Se poi si riflette che la maggior parte delle separazioni vengono domandate dalle mogli, gli anzidetti riflessi diventano ancor più persuasivi, per molte ed evidenti ragioni. Prima di tutto l'affetto materno è capace di sacrifizi incomparabilmente maggiori del paterno. E poi la smania sensuale è minore nelle oneste madri di famiglia, che nei padri. E poi ancora, la prospettiva di nuove nozze sarebbe certamente minore per le divorziate che pei divorziati, per motivi che a chi è uscito d'infanzia è inutile spiegare, onde certamente le divorziate non troverebbero più facilmente nuovo marito di quello che attualmente lo trovano le vedove, le quali ognuno sa che molto meno frequentemente dei vedovi passano a nuovo matrimonio. Laonde, in conclusione, il preteso beneficio delle nuove nozze, non approderebbe in realtà che alla peggior sorta di innocenti coniugi, e specialmente di mogli e madri divorziate. E nuovamente apparisce quella capital pecca del progetto di legge sul divorzio, già più volte avvertita, di essere una legge tentatrice e corruttrice prima e dopo la conchiusione del matrimonio.

Nè più rettamente rappresentano gli interessi della prole i divorzisti, quando affermano che principalmente a vantaggio di questa e da preferirsi alla separazione il divorzio, il quale dà facoltà ai divorziati di contrarre nuovo matrimonio. Certamente la questione del divorzio vuol essere da ogni lato, sotto ogni aspetto studiata con particolar riguardo alla prole, perchè in questa principalmente si concentrano quei sociali interessi per cui il matrimonio esiste. La famiglia è base e guarentigia della società appunto perchè la disciplina morale che fra i coniugi essa induce, si comunica alla prole, e per mezzo di questa alla società intera; senza prole del resto non vi ha neppure famiglia *(Applausi)*. Ma che la prole risenta maggior danno dalla separazione che dal divorzio di genitori che non possono più felicemente convivere, e tale una falsità, da doversi considerare un partito arditamente preso per difendersi contro quella fortissima obbiezione contro il divorzio, che è appunto la tesi contraria. Sofismi infatti e non altro che sofismi sono i pretesi argomenti con cui quella falsa tesi si vorrebbe sostenere.

Si adduce il pericolo che i figli siano trascurati dai genitori separati e anelanti a nuove nozze, mentre, come abbiamo osservato poc'anzi, in realtà codesti anelanti sono pochi, sono cioè ben di rado coniugi e genitori separati non per loro colpa, e pochi lo sono appunto per amor della prole, e anche perchè sono per la maggior parte oneste donne devote ad ogni sacrificio per virtù di amore materno.

Si adduce anche il pericolo degli scandali dati alla prole dai genitori separati, e sciolti da ogni freno di sensuale cupidigia, ma anche questo pericolo è imaginario, almeno rispetto ai coniugi separati senza colpa, alle oneste mogli e madri specialmente, che il più delle volte sono pur le sole persone su cui può fare assegnamento la prole di un matrimonio infelice. E dove e quando mai si è udito affermare che coniuge separato, moglie e madre separata in ispecie, equivalga a persona scandalosa e screditata?

Si dice pure che, rimaritandosi l'onesto coniuge separato, potrà la prole di questo trovare un secondo padre, o una seconda madre nel nuovo marito o nella nuova moglie. Che ciò sia possibile, concediamo pure, ma a qual prezzo? A troppo gran prezzo certamente, se si riflette alla grave e pericolosa perturbazione di sentimenti che alla prole deve necessariamente provenire dal ravvisare nel nuovo coniuge o nella nuova prole del padre o della madre altret-

tanti nemici della madre o del padre, e quindi anche nemici suoi propri, e rivali suoi nell'affetto dell'una o dell'altro.

Ma a che, Signori miei, ci dilunghiamo noi tanto a mettere a nudo i sofismi di chi preferisce il divorzio alla separazione in nome del bene della prole, mentre il contrario risulta chiaro da questo semplicissimo ragionamento: se il divorzio diminuisce nel popolo il rispetto del matrimonio, moltiplica i matrimoni contratti alla leggera, o con poco onesti propositi, infiacchisce e scema la coniugale moralità anche nei matrimoni non male assortiti, esso reca certamente gravissimo danno alla prole, perchè non solamente la espone a mali maggiori di quelli che nessuna legge può prevenire, ma perchè in molti e sempre più numerosi casi la fa nascere apposta per condannarla alla infelicità e all'abbandono (*Applausi*).

La separazione adunque, o Signori, è certamente il solo provvedimento che può la legge adottare di fronte a coniugi che non possono più convivere in pace. Essa non è certamente una istituzione, ma semplicemente un espediente per cui fra due mali si sceglie il minore. Essa è minor male, sia per gli onesti coniugi infelici, sia per la prole, se si pensa ai pericoli che a questi e a quelli, e specialmente alle oneste mogli di cattivi mariti, farebbe correre il divorzio, non solo dopo conchiuso il matrimonio, ma ancor prima che questo venisse conchiuso; minor male anche perchè rende possibili le coniugali riconciliazioni, e perchè impedisce ai coniugi malvagi di creare nuovi infelici in un nuovo, ed anzi in nuovi successivi matrimoni.

Tanto ciò è vero, che fra i divorzisti ve ne ha persino di quelli i quali vorrebbero accordare il divorzio soltanto a coniugi senza prole. Ma, o Signori, nessuna proposta potrebbe escogitarsi più sbagliata di questa. E il maggiore sbaglio non è quello, certamente non piccolo, del venir meno a siffatta soluzione della questione del divorzio un principio generale direttivo. Ben più grave sbaglio è il non accorgersi che l'effetto pratico di siffatta proposta sarebbe o la evitata procreazione, onde riserbare la risorsa del divorzio, oppure, e non è soverchio pessimismo il mio, la soppressione della prole, specialmente se unica e in tenera età, onde poter conchiudere un nuovo matrimonio; il *vacuas domos facere novis nuptiis*, che fu detto della figlia di Servio Tullio. E la prima di queste due eventualità pare a molti francesi che purtroppo si avveri non di rado presso di loro, dopo l'introduzione del divorzio nel 1884, e sia una delle cause nascoste dello spopolamento della Francia.

Signore, Signori,

Benchè dal vostro contegno e dalle vostre fisionomie io non mi accorga di avervi stancato, egli è tempo che io ponga termine a questa mia conferenza, la quale è veramente stata quale io vi aveva predetto, cioè lunga assai.

Da tutte le considerazioni che ho avuto il piacere di fare con voi, da tutti i punti di vista dai quali ho studiata con voi la questione del divorzio, io credo che noi siamo condotti ad affermare con sicurezza che l'apostolato di questa cosidetta riforma è in tutti i paesi una causa perduta davanti a tutti i tribunali, cioè davanti al tribunale della storia, e a quelli della coscienza pubblica, della psicologia, della scienza sociale, della politica legislativa, e persino della buona logica.

Noi dobbiamo quindi tutti uscire da questa conferenza fortificati nella nostra fede nella indissolubilità assoluta del matrimonio, e meglio armati contro i sofismi dei nostri avversari. E tutti dobbiamo adoperarci, con tutti i mezzi di cui possiamo valerci, onde confermare ed allargare intorno a noi quel disfavore che è già abbastanza pronunziato ed esteso in tutta l'Italia verso una pretesa riforma, che sarebbe in realtà abbandono ed offesa di una delle più vitali e antiche e onorevoli tradizioni dell'italica civiltà.

Ma specialmente alle donne italiane vuol essere raccomandata la propaganda antidivorzistica. Sono esse le sacerdotesse della famiglia, i veri angeli tutelari della prole, e dei grandi interessi sociali che al benessere morale di questa si collegano. Sono esse le più frequenti vittime del matrimonio, costrette già oggi assai più frequentemente degli uomini a domandare la separazione; ma più frequentemente esse vi si troverebbero costrette, se dopo la separazione fosse lecito ai loro tormentatori domandare il divorzio e passare a nuove nozze. In realtà donne divorziste sono ben poche e di ben poca autorità, mentre invece la letteratura femminile contro il divorzio è ricca di pregevoli lavori e di autorevolissimi nomi, quali sono l'inglese miss Chapmann, le tedesche Gerardt e Simon, le italiane Anzoletti, Pigorini-Beri, Lancellotti, Albini-Crosta, Cravenna-Brigola.

E nè donne nè uomini trattenga e disanimi nella crociata contro il divorzio quel falso ed antipatriottico rispetto umano, che è pure uno de' più vantati argomenti della causa persa dei divorzisti. Essi dicono che, col persistere nella indissolubilità assoluta del matrimonio, l'Italia rimane

addietro dalle molte civili nazioni che quel principio hanno abbandonato. Ma noi, o Signori, sappiamo oramai quanto poca ragione abbiano di gloriarsi e di rallegrarsi, e quanto poco in realtà si gloriino e si rallegrino Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Inghilterra, Stati Uniti d'America, della loro legislazione sul divorzio, sicchè noi possiamo ben dire che l'Italia, non seguendo codesti esempi stranieri, dimostra maggior senno delle nazioni che li dànno. Gloriamoci invece noi Italiani, una buona volta, di essere noi, di fare da noi, di dare esempio noi, anzichè di riceverlo, in uno dei più gravi argomenti della nostra vita nazionale *(Applausi prolungati)*.

Del resto, o Signori, dalle nazioni che hanno il divorzio e non hanno davvero ragione di consolarsene, ci vengono anche autorevolissimi consigli di non imitarlo. Ben si può dire che quasi tutti i più grandi stranieri intelletti, che del divorzio ebbero a ragionare, si mostrarono contrarii ad esso; basti citare i sociologi Laboulaye, Le Play, Torqueville, Jules Simon, il positivista Augusto Comte, il socialista Proudhon in Francia, Hume, Hobles, Wallace il naturalista, Gladstone in Inghilterra, Hegel, Trendenlenburg in Germania, Tolstoi in Russia. E poichè ai divorzisti italiani tanto importa l'autorità degli stranieri, io compiacierò in pari tempo loro e noi tutti, conchiudendo il mio dire colle parole che Guglielmo Gladstone scriveva a me nel 1890: « auguro di cuore all'Italia che essa possa rimuovere da sè il disastro religioso e sociale del divorzio » *(Applausi prolungati)*.

R. PROCURA
991,936

DELLO STESSO AUTORE

IL DIVORZIO

NELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

QUARTA EDIZIONE

pubblicata col consenso dell'autore a cura e spese del **COMITATO MILANESE**

«CONTRO IL DIVORZIO»

Prezzo Lire UNA

Sconto del 20 % a chi ne acquista 5 copie. — Spedizione franca di ogni spesa dietro invio della Cartolina-Vaglia corrispondente.

4872
15